

AGEVOLAZIONI

Patent box: marchi detassati fino al 30 giugno 2021

di **Davide Albonico**

Con il **principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019**, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Grandi Contribuenti, è intervenuta a chiarimento della disciplina del c.d. **Patent box**, con particolare riferimento ai **marchi commerciali**.

In particolare, l'amministrazione finanziaria ha posto la propria attenzione sull'esercizio dell'**opzione per i marchi** nel periodo di "**grandfathering**", ovvero il limite temporale massimo stabilito dall'Ocse entro cui far cessare i benefici concessi dai **regimi non conformi al nexus approach**.

Per una corretta ricostruzione della fattispecie, giova ricordare come, con l'[articolo 56 D.L. 50/2017](#), l'Italia sia intervenuta in **senso restrittivo sul regime agevolato** e si **sia allineata alle prescrizioni OCSE, eliminando definitivamente dai beni immateriali agevolabili i marchi d'impresa**.

Per effetto dell'eliminazione dei marchi d'impresa dal regime del Patent Box, si è resa necessaria l'emanazione del [decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28.11.2017](#) che ha introdotto alcune modifiche al **D.M. 30.07.2015**, norma originaria del Patent box

Come anche segnalato dalla Relazione illustrativa al decreto, l'intervento si è reso necessario al fine di **allineare la disciplina italiana alle linee guida OCSE** contenute nel documento **Action Plan 5 del progetto Beps** (*Base erosion and profit shifting*), avente ad oggetto disposizioni in materia di regimi preferenziali di tassazione delle proprietà intellettuali, che:

- **impedisce nuove ammissioni** in regimi di Patent box difformi da quelli indicati nella stessa **dopo la data del 30 giugno 2016**;
- consente ai **contribuenti già ammessi a regimi non conformi entro il 30 giugno 2016 di beneficiare dei regimi esistenti per un periodo massimo di 5 anni** (ovvero fino al 30 giugno 2021).

Dato anche l'enorme successo in termini di adesioni sui **marchi commerciali** ai fini del Patent box, era quantomeno opportuna una presa di posizione ed un chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria. In particolare erano sorti numerosi dubbi sulla possibilità di **accedere al regime Patent box successivamente alla data del 31 dicembre 2016**.

L'Italia, nel recepire le indicazioni sovranazionali, ha inserito una **specifico clausola di**

salvaguardia ritenendo comunque **valide le istanze presentate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014** (2015 e 2016).

Pertanto non è possibile richiedere l'accesso al regime agevolato per i marchi a partire dal 1° gennaio 2017, mentre le **istanze presentate fino al 31 dicembre del 2016 restano**, invece, efficaci per cinque anni e comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di poter essere rinnovate alla scadenza.

A conferma della correttezza dell'operato del legislatore italiano, nonostante non si fosse completamente allineato alle regole OCSE, è intervenuta anche l'Agenzia delle entrate che, con la [circolare 11/E/2016](#), aveva ribadito che l'interpretazione delle norme italiane in tema di Patent box dovessero far riferimento ai principi Ocse, *“sempreché la normativa italiana non preveda diversamente”*.

Per quanto attiene al caso di specie, l'Agenzia riferisce come in data **31 dicembre 2018** sia pervenuta un'**istanza di ruling obbligatorio** relativa anche ad un **marchio d'impresa**, la cui opzione telematica era stata esercitata **nel corso dell'anno 2015**.

Pur non essendo più inclusi nel perimetro oggettivo di applicazione del regime agevolato, i marchi d'impresa possono comunque essere agevolati **entro il 30 giugno 2021** poiché l'opzione è stata effettuata nell'anno 2015, ovvero nel **periodo di “salvaguardia”**.

Giova difatti ricordare che, in caso di **presentazione di ruling obbligatorio**, l'**opzione produce efficacia a seguito della presentazione dell'istanza di ruling** e, quindi, il quinquennio inizia a decorrere a partire da tale data.

Ebbene, nel caso di specie, la **presentazione dell'istanza di ruling** determina l'efficacia dell'opzione e fa **decorrere l'intero quinquennio** dall'anno 2018 per tutti i beni agevolabili, eccezion fatta per i marchi, per i quali la finestra temporale prevista dall'[articolo 13, comma 1, D.M. 28.11.2017](#) consente al contribuente di beneficiare del regime agevolativo **entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2021**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione
PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI
Scopri le sedi in programmazione >